

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1580

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINTO, MORA, BALLESI, COVELLO,
VENTRE e ZANGARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1993

Istituzione della sezione del riesame presso il tribunale

ONOREVOLI SENATORI. - Il nuovo codice di procedura penale nel capo VI del titolo I del libro quarto ha - come ben noto - regolamentato, tra l'altro, gli istituti del riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva nonché dell'appello contro le predette ordinanze.

Questi istituti che hanno appagato le giuste attese della dottrina più avveduta e dei più sensibili operatori del diritto, hanno, com'è evidente, comportato oneri nuovi e non lievi a carico dei tribunali competenti e cioè dei tribunali del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza (articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale).

Questa risposta certamente razionale che il legislatore ha dato al delicato problema concernente le garanzie legate all'applicazione delle misure coercitive reali e personali ha però in pratica comportato vistose anomalie funzionali perchè la relativa competenza è stata appunto dalla legge stessa assegnata ai tribunali in sede provinciale che contemporaneamente svolgono le proprie e già onerose funzioni ordinarie, sicchè quello aggiuntivo appare ed è - specie in alcune sedi - particolarmente gravoso sino a divenire spesso col primo «incompatibile».

Ne consegue che, nonostante l'impegno da essi profusi, i tribunali del riesame non sono in grado di adempiere ai loro importantissimi compiti, vieppiù accresciuti a causa del moltiplicarsi dei provvedimenti coercitivi personali e patrimoniali, mentre tutto lascia presumere che tali incombenze aumenteranno nel prossimo futuro.

Vanno poi sottolineati i tempi, rigorosamente scadenziati dalla legge, per la fissazione dell'udienza in camera di consiglio e per il deposito del provvedimento.

Nè una materia di tanto rilievo può subire il rischio di risposte giudiziarie non adeguatamente qualificate.

Necessita pertanto modificare l'attuale assetto attribuendo la competenza del riesame ad una apposita sezione del tribunale ordinario cui sono addetti magistrati che svolgano esclusivamente le funzioni previste dall'articolo 309 del codice di procedura penale.

A tale esigenza risponde il presente disegno di legge che si compone di un solo articolo volto a innovare la norma processuale.

Si confida che con ogni migliorativo apporto, il presente disegno di legge possa essere sollecitamente approvato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 7 dell'articolo 309 del codice di procedura penale le parole «il tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «apposita sezione del tribunale».